



CITTA' DI MARSALA
(Provincia di Trapani)

Servizi Pubblici Locali

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UNA SOCIETA' FORNITRICE DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL
d.Lgs.N°276/2003, PER N°35 Operatori Ecologici – categoria A - da avviare al lavoro per
conto del Comune di Marsala – Settore Servizi Pubblici Locali – Servizio N.U.**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Dirigente S.P.L.
Ing. Angelo Princi

ART. 1
FINALITA' ED OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto è finalizzato alla individuazione di una Società, avente i requisiti di cui al D-Lgs.276/2003, che provvederà alla realizzazione del servizio consistente nella somministrazione di lavoro a tempo determinato all'Amministrazione Appaltante- **COMUNE DI MARSALA SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI**- delle figure professionali ascrivibili alla categoria A, del vigente C.C.N.L. Enti Locali, e precisamente numero 35 Operatori Ecologici da impiegarsi con la forma del contratto di lavoro temporaneo. I lavoratori sono destinati al servizio di raccolta rifiuti e spazzamento stradale nell'ambito del Servizio Nettezza Urbana.

ART.2
DURATA DELL'APPALTO - IMPORTO

La durata dell'appalto è di mesi 7 (SETTE) a decorrere dalla data del contratto d'appalto, ovvero dalla data di consegna anticipata sotto le riserve di legge;
Il contratto potrà essere rinnovato, con espressa determinazione dell'Amministrazione, agli stessi patti e condizioni, ove la normativa in materia lo consenta .
Le singole forniture di prestazioni di somministrazione di lavoro a tempo determinato potranno essere richieste entro la data ultima di durata dell'appalto.

ART. 3
OFFERTA ECONOMICA

Nell'offerta dovrà essere contenuta in cifre e in lettere la dichiarazione dell'unico moltiplicatore che l'azienda intende applicare alla tariffa lorda oraria, calcolata secondo quanto definito al successivo art. 9, per la categoria ed il profilo professionale oggetto della fornitura di lavoro temporaneo. Il moltiplicatore proposto dovrà essere valido per l'intero periodo contrattuale.

In caso di difformità tra l'indicazione del moltiplicatore in cifra e quello in lettere, sarà tenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno ammesse offerte con indicatori inferiori o pari ad 1.

L'offerta sarà aperta solo dopo l'esame della relazione tecnica e dopo l'attribuzione del relativo punteggio.

ART.4
CRITERI E SOTTO CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa contemplato nell'art 83, comma 1, del Decreto Legislativo 12/4/2006,n.163, e s.m.i.

Il moltiplicatore proposto dovrà essere valido per l'intero periodo contrattuale

In caso di difformità tra l'indicazione del moltiplicatore in cifra e quello in lettere, sarà tenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

A tal fine le ditte offerenti dovranno compilare, ovvero riprodurre, l'apposita scheda, come da Allegato "A"

Ai fini dell'aggiudicazione si dovrà tenere conto inoltre di quanto segue:

- Offerta tecnica di fornitura di lavoratori temporanei completa delle soluzioni atte a garantire la migliore assistenza e fornitura all'ENTE.

In particolare andranno precisate:

- metodo di reclutamento e sistema organizzativo;
- metodo di formazione del personale;
- modalità di gestione del rapporto;

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni offerta non potrà superare i 100 punti, che saranno così assegnati:

A. Max 24 punti saranno assegnati alle caratteristiche tecnico/qualitative del servizio offerto, utilizzando il seguente metodo:

1. Capacità economico finanziaria anni 2005/06/07 .max 6 su 24 punti (formula $F_n \times 20/F_{max}$ dove F_n volume d'affari/fatturato del concorrente esaminato e F_{max} volume d'affari/fatturato maggiore più elevato tra quelli dichiarati dai partecipanti) tenendo conto del totale degli ultimi tre bilanci di esercizio 2005/06/07
2. Presenza di sedi operative nella Regione Sicilia max 6 su 24 punti (Formula $S_n \times 15/S_{max}$ dove S_n numero di sedi operative in Sicilia del concorrente esaminato e S_{max} il numero massimo di sedi operative tra quelli dichiarati dai partecipanti)
3. Numero di corsi di formazione erogati nel triennio 2005/06/07 attraverso il fondo di formazione dei lavoratori somministrati max 6 su 24 (formula $FF_n \times 10/FF_{max}$ dove FF_n numero di corsi di formazione erogato, attraverso il fondo di formazione dei lavoratori temporanei, dal concorrente esaminato e FF_{max} il numero massimo di corsi di formazione erogato, attraverso il fondo di formazione dei lavoratori temporanei tra quelli dichiarati dai partecipanti)
4. Lavoratori temporanei avviati nel triennio 2005/06/07 max 6 su 24 punti (formula $L_n \times 6/L_{max}$ dove L_n numero dei lavoratori avviati dal concorrente esaminato e L_{max} il numero massimo di lavoratori temporanei più elevato tra quelli dichiarati dai partecipanti)tenendo conto dell'ultimo triennio).

B. Prezzo - Max 76 punti saranno attribuiti all'offerta economica secondo la seguente formula:

$$MI * 76$$

$$X = \frac{MI * 76}{MO}$$

MO

Dove :

X = punteggio

MI = Moltiplicatore inferiore (più basso)

MO = Moltiplicatore offerto.

Il moltiplicatore proposto dovrà essere il medesimo per tutte le Categorie e valido per l'intero periodo contrattuale.

In caso di difformità tra l'indicazione del moltiplicatore in cifra e quello in lettere, sarà tenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

A tal fine le ditte offerenti dovranno compilare, ovvero riprodurre, l'apposita scheda, come da allegato "A"

Non saranno ammesse offerte con indicatori inferiori o pari ad 1.

ART. 5 **CAUZIONE**

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione al 10% dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi della convenzione stipulata, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi.

Tale cauzione dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero del beneficio della preventiva escussione e sarà svincolata solo a seguito della regolare esecuzione del contratto.

La cauzione dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata a termine delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 6 **MODALITA' ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di cui all'art.1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:

- A. L'amministrazione appaltante, per tramite del Dirigente del Settore SERVIZI PUBBLICI LOCALI cui le assunzioni si riferiscono, procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo indicato all'art.2, alla richiesta in forma scritta, delle singole forniture di lavoro temporaneo all'Agenzia per il lavoro, secondo le effettive esigenze dell'amministrazione;
- B. I prestatori di lavoro temporaneo, oggetto della fornitura di cui al presente capitolato, saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del CCNL Enti Locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia;
- C. L'orario di lavoro sarà di massimo 36 ore settimanali;
- D. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. applicato, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali futuri;
- E. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di fornitura di lavoro temporaneo;
- F. La contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta fornitura;
- G. IL Comune di Marsala, si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.Leg.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, salva la formazione di base.

ART. 7
PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA

- Il personale richiesto, con qualifica di operatore ecologico, selezionato dall'Agenzia Interinale attingendo le figure necessarie dalla graduatoria comunale approvata con determina n. 568 del 26 aprile 2006 e con le modalità ivi previste, dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia per il lavoro medesima, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto per i servizi cui verranno preposti.
Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova, in conformità al vigente C.C.N.L applicato al Comparto Lavoro Temporaneo.

ART.8
RICHIESTA DI LAVORATORE TEMPORANEO

Per il servizio di fornitura oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta, nel rispetto del termine di preavviso di 5 gg. lavorativi od altro minor termine offerto dall'Agenzia per il lavoro (fino ad un minimo di 24 ore solari), con le seguenti informazioni:

- le modalità e la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
- la sede di lavoro.

Tutte le informazioni saranno date per iscritto ed, eventualmente, anticipate telefonicamente.

ART. 9
PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA' DEI PAGAMENTI

Il prezzo offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, e a corpo, onnicomprensivo e forfettario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, ed indipendente da qualunque eventualità.

Per il servizio oggetto del presente capitolato, l'Amministrazione appaltante si obbliga a corrispondere all'Agenzia per il lavoro appaltatrice, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, le somme risultanti dall'applicazione del moltiplicatore offerto alla tariffa lorda oraria prevista dal vigente C.C.N. Enti Locali, oltre I.V.A. sulla parte imponibile.

Le tariffe lorde orarie si intendono comprensive di: retribuzione, indennità integrativa speciale, rateo di 13^a mensilità, 0,2 EBITEMP, TFR -, contributi previdenziali ed

assistenziali, quota assicurativa INAIL, contributo 4% di cui al D.Leg.vo 276/03, ferie ed ex festività.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'Amministrazione appaltante, in persona del Funzionario incaricato presso il Settore utilizzatore, ed il lavoratore sottoscriveranno un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa alla sede dell'Agenzia per il lavoro fornitrice:

- entro le ore 12,00 del giorno successivo del termine della missione, nel caso di brevi prestazioni di lavoro;
- entro le ore 12,00 di ogni primo giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di più mesi di lavoro.

L'amministrazione appaltante si obbliga ad effettuare il pagamento spettante all'Agenzia per il lavoro entro 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte del Settore utilizzatore, delle fatture emesse a fine contratto o comunque ogni fine mese.

Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata dalla scheda di cui sopra, a comprova della regolarità del servizio eseguito, e dall'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e di quant'altro previsto dalla normativa vigente al momento del servizio.

ART.10

INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia per il lavoro appaltatrice, l'Agenzia stessa dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore entro le successive 24 ore.

Qualora l'Agenzia per il lavoro non provvedesse alla sostituzione o l'Amministrazione non la accettasse, il contratto, relativamente a quel singolo lavoratore, si intenderà risolto, ma l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali danni diretti od indiretti che detta mancata sostituzione potrebbe provocare.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia per il lavoro appaltatrice sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa dei prestatori di lavoro temporaneo, a procedere alla sostituzione degli stessi nel termine perentorio fissato dal periodo di prova.

Nel caso di disservizi causati da assenze del lavoratore che superino il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, l'Agenzia per il lavoro appaltatrice si impegna a sostituire il lavoratore.

ART. 11

GARANZIE

L'Agenzia per il lavoro appaltatrice e l'Amministrazione appaltante si obbligheranno reciprocamente alle seguenti garanzie:

- b) l'Impresa appaltatrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché versare i contributi di cui all'art.8;
- c) L'Amministrazione appaltante, per tramite del Settore Servizi Pubblici Locali, comunica all'Impresa fornitrice il C.C.N.L. da applicarsi ed i relativi trattamenti retributivi e previdenziali e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
- d) L'Amministrazione appaltante, in caso di inadempimento dell'Agenzia per il lavoro appaltatrice, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia per il lavoro appaltatrice rivalendosi eventualmente sulla stessa;
- e) L'Amministrazione appaltante, sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura;
- f) Il lavoratore temporaneo ha il diritto di prestare l'opera lavorativa, per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ART.12

VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenze e qualità.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto al successivo art.14.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART.13

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verrà esercitata dall'Agenzia per il lavoro appaltatrice come previsto dal D.Leg.vo 276/03.

L'Amministrazione, per tramite del Dirigente del Settore Servizi Pubblici Locali, comunicherà quindi tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione a termine di legge in materia.

L'Agenzia per il lavoro appaltatrice porterà a conoscenza dell'Amministrazione tutte le comunicazioni inerenti il lavoratore temporaneo affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari l'Amministrazione intende siano adottati.

ART.14 **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a completo rischio e danno dell' Agenzia per il lavoro appaltatrice, con riserva altresì di risarcimento degli ulteriori danni, qualora la stessa:

- ometta di sostituire il lavoratore, nei casi previsti dall'art. 9, per n.3 volte;
- ometta di rispettare quanto previsto all'art. 10 punto "A" del presente capitolato speciale;
- persista nelle inadempienze contrattuali, nonostante la diffida, ripetuta tre volte per iscritto, a causa della non puntuale esecuzione del servizio.

ART.15 **PENALI**

Nel caso di inosservanza a quanto disposto al precedente art. 9, si procederà inoltre all'applicazione di una penale che potrà raggiungere al massimo il 30% del costo del lavoratore idoneo che l'impresa avrebbe dovuto fornire, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno. La penale si calcolerà nel seguente modo: 30% del costo del lavoratore non sostituito al giorno per ogni giorno di mancata sostituzione.

ART. 16 **FACOLTA' DI RECESSO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R. che dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data di recesso.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all' Agenzia per il lavoro appaltatrice un'indennità corrispondente a quanto segue:

al pagamento delle prestazioni già eseguite dall' Agenzia medesima al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte redatto dall'Amministrazione;

ART. 17
RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere il rimborso delle spese, e la rifusione dei danni, l'Amministrazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 18
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 675/96, i dati forniti dalle Agenzie per il lavoro saranno trattati dall'Amministrazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.

Il Titolare del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Pubblici Locali del Comune di Marsala

ART.19
FALLIMENTO DELL'IMPRESA

In caso di fallimento dell'assuntrice l'appalto s'intenderà senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà nei termini di legge.

ART.20
CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'impresa fornitrice sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART.21
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

- 1) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio(D.P.R.n.581/95)
- 2) Iscrizione all'albo Ministero del lavoro e della previdenza Sociale in qualità di "Agenzia per il lavoro", come da D.Leg.vo 276/03.
- 3) Sede o filiale entro l'ambito territoriale della Regione Siciliana.

ART. 22
CONTROVERSIE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di MARSALA.

ART.23
SPESE IMPOSTE E TASSE

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stesura del contratto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico dell'Impresa appaltatrice.

ART. 24
RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e per le somministrazioni da eseguirsi per conto dell'Amministrazione appaltante.

E' fatto salvo altresì il disposto dell'art.36-comma 8- del D.Lgs. 29/93, e s.m.i. , secondo cui la violazione di disposizioni imperative, riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con le medesime Amministrazioni Pubbliche, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

12/05/2008

**Il Dirigente del Settore S.P.L.
Ing.Angelo Princi**